

Conversione in legge del Decreto-Legge 21 marzo 2022, n. 21, recante misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina

In merito alla conversione in legge del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, recante misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina, la disposizione più cogente sulla quale occorrerebbe intervenire ai fini associativi è l'articolo 11.

Esso disciplina le disposizioni in materia di integrazione salariale, che prevede al comma 1 delle aggiunte all'articolo 44, dopo il comma 11 quater del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.

L'art. 11-sexies prevede per i datori lavoro che occupano fino a 15 dipendenti dei datori di lavoro di cui ai codici Ateco indicati nell'allegato I (tra cui Turismo, Alloggio, Agenzie e tour operator, Stabilimenti termali, Ristorazione) che non possono più ricorrere ai trattamenti ordinari di integrazione salariale per esaurimento dei limiti di durata abbiano accesso a un trattamento ordinario di integrazione salariale in deroga ai limiti temporali ordinari per un massimo di 8 settimane fruibili fino al 31 dicembre 2022.

Le integrazioni salariali previsti per tale grave crisi energetica dovrebbero essere ulteriori e alternative a quelle ordinarie (come fatto con la causale covid-19 si potrebbe prevedere una causale *ad hoc*), sicuramente non residuali.

Le aziende sarebbero comunque onerate del versamento del contributo addizionale previsto dall'art. 5 e quelli previsti dall'art. 29, co.8, secondo periodo, e dall'art. 33, co. 2, del d.lgs. n. 148/2015.

L'art. 11, comma 2, prevede infatti l'esonero dal pagamento del contributo addizionale, soltanto per le imprese di cui ai codici Ateco indicati nell'Allegato (Siderurgia, Legno, Automotive, Ceramica, Agroindustria) per le sospensioni e riduzioni attività intercorrenti fino al 31 maggio 2022.

FederTerziario ritiene che stante l'attuale situazione economica generata dai recenti mutamenti nello scenario geopolitico internazionale, prevedere dei sostegni soltanto per alcune tipologie di attività possa essere inopportuno. L'impatto dell'aumento dei costi dell'energia e la consolidata indisponibilità di materie prime e di prodotti utili riguarda ogni realtà produttiva e commerciale.

In particolare, FederTerziario ritiene che l'esonero dal versamento del contributo addizionale debba operare anche in favore delle imprese del Terziario che si troveranno costrette a richiedere nuovi trattamenti di integrazione salariale previsti dal legislatore.

Purtroppo, stiamo riscontrando che alcune aziende associate per carenza di materie prime e per il c.d. "caro energia", siano costrette a sospendere le proprie attività.

Per tale ragione riteniamo necessaria, così come fatto per fronteggiare la pandemia, l'adozione di un emendamento che permetta ai datori di lavoro di fruire delle nuove 8 settimane essendo dispensati dall'applicazione del contributo addizionale previsto dall'art. 5 e quelli previsti dall'art. 29, co.8, secondo periodo, e dall'art. 33, co. 2, del d.lgs. n. 148/2015 in quanto derivanti da eventi oggettivamente non evitabili.

➤ Disegno di legge A.S. n. 2564 - **Proposta di emendamento articolo 11**

Al comma 1 dopo le parole “11-sexies. Per fronteggiare, nell'anno 2022, situazioni di particolare difficoltà economica, ai datori di lavoro che occupano fino a 15 dipendenti di cui ai codici Ateco indicati nell'Allegato I al presente decreto rientranti nel campo di applicazione degli articoli 26, 29 e 40” le parole “che non possono più ricorrere all'assegno di integrazione salariale per esaurimento dei limiti di durata nell'utilizzo delle relative prestazioni” sono soppresse.

Al medesimo comma 1 dopo le parole “un ulteriore trattamento di integrazione salariale per un massimo di otto settimane fruibili fino al 31 dicembre 2022” sono aggiunte le seguenti parole “per causale speciale “rincarico energia e mancanza materie prime”.

Al comma 2 dopo le parole “Ai fini di fronteggiare le difficoltà economiche derivanti dalla grave crisi internazionale in atto in Ucraina, i datori di lavoro di cui ai codici Ateco indicati nell'Allegato A al presente decreto” sono aggiunte le seguenti parole “e i datori di lavoro di cui allegato I al presente decreto”.